



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FASANO e TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2008**

Disposizioni in materia di riordino del settore ippico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di contemperare il contenimento della spesa pubblica ed il rilancio dell'ippica italiana, attraverso la privatizzazione dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) che verrà trasformato da ente pubblico in società per azioni con denominazione «UNIRE Servizi S.p.a.». Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verranno trasferite le funzioni strettamente connesse agli aspetti allevatori del settore. Le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici connesse alle corse dei cavalli saranno attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La privatizzazione dell'UNIRE, articolato negli organi previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, prevede la costituzione di una società per azioni con la denominazione «UNIRE Servizi S.p.a.» che ha il compito di organizzare le corse dei cavalli, controllare le strutture destinate alle corse ed alle altre competizioni, all'allenamento ed all'addestramento, procedendo alla loro valutazione secondo principi di imparzialità, obiettività e trasparenza.

L'UNIRE Servizi S.p.a, per il raggiungimento dei propri fini, organizza le corse e le altre forme di competizione, definendo il calendario delle manifestazioni ippiche da sottoporre a verifica annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La società, inoltre: assicura la vigilanza delle corse avvalendosi dell'Associazione degli addetti al controllo disciplinare delle stesse, provvedendo alla regolamentazione, organizzazione e gestione delle strutture disciplinari; diffonde il notiziario ippico, sul

quale verranno pubblicati la dichiarazione dei partenti delle corse determinando gli stanziamenti relativi ai premi, sulla base di criteri che tendono alla selezione ed al miglioramento della razza equina sia da competizione che da sella. Tra gli altri compiti l'UNIRE vigilerà sulla efficienza e sull'organizzazione tecnica degli ippodromi autorizzati, delle piste da corsa e da allenamento, delle scuderie e degli impianti in genere, approvando altresì i programmi tecnici formulati dalle società che gestiscono gli ippodromi verificando la piena esecuzione degli obblighi assunti dalle stesse per quanto riguarda lo svolgimento delle corse. A tal proposito contribuirà al finanziamento degli ippodromi per il miglioramento degli impianti e dei servizi relativi alla organizzazione delle corse remunerando gli stessi per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse. Particolare importanza è riservata alla programmazione dello sviluppo del settore della ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, anche attraverso lo svolgimento delle funzioni di controllo sulla concessione e revoca dei colori ai proprietari, alla qualificazione degli allenatori, dei guidatori e fantini, *gentlemen* ed amazzoni, degli allievi, degli artieri ippici e del controllo sulle loro patenti, adottando ogni iniziativa per la loro formazione e perfezionamento professionale. L'UNIRE si farà carico della promozione della lotta al *doping* anche attraverso la ricerca scientifica nel settore dell'*antidoping*, attraverso la costituzione di una società apposita denominata UNIRELab s.p.a a cui saranno affidate le analisi *antidoping* sui cavalli da corsa.

L'UNIRE nella qualità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la tra-

smissione delle corse ne assicura la diffusione, attraverso le reti nazionali ed interregionali, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate e ovunque trasmesse, come stabilito dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, nonché secondo le modalità gestionali di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999.

Il capitale sociale della costituenda società viene fissato in 1.000.000 di euro, salvo successivi apporti al capitale sociale stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attribuendo le azioni al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale designerà il presidente della società, i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti del collegio sindacale d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'UNIRE Servizi S.p.a. sarà sottoposta al controllo della Corte dei conti e potrà avva-

lersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il personale dell'area tecnica sarà trasferito alla nuova società, mentre gli altri dipendenti saranno trasferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La nuova società dovrà provvedere immediatamente a riforme tecniche importanti quali l'attuale struttura del calendario delle corse, la riqualificazione degli ippodromi. Di particolare importanza per il rilancio del settore è quello della riforma del sistema delle scommesse, la cui organizzazione nel presente disegno di legge viene affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, lasciando all'UNIRE Servizi S.p.a. la fissazione degli indirizzi strategici. Non certamente marginale va considerata la necessaria modifica della normativa fiscale attualmente in vigore per il settore, in particolare per le imposta unica sui concorsi stabilita dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che ancora non viene applicata ai giochi ed alle scommesse che riguardano i concorsi del settore ippico.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e del rilancio del comparto ippico sono adottate le seguenti misure di riorganizzazione del settore ippico:

a) privatizzazione dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) in una società per azioni con denominazione «UNIRE Servizi S.p.a.»;

b) trasferimento in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni strettamente connesse agli aspetti allevatoriali del settore;

c) attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici connesse alle corse dei cavalli.

## Art. 2.

*(Privatizzazione UNIRE)*

1. L'ente pubblico UNIRE, articolato negli organi previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.449, è trasformato nella società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione «UNIRE Servizi S.p.a.» la quale provvede all'organizzazione delle corse dei cavalli, al controllo ed alla valutazione delle strutture destinate alle corse, alle altre competizioni, all'allenamento ed all'addestramento.

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano

industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. L'UNIRE Servizi S.p.a. può stipulare convenzioni con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali.

6. Il controllo della Corte dei conti sulla UNIRE Servizi S.p.a. si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.259. La UNIRE Servizi S.p.a. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico UNIRE è trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre il personale delle Aree tecniche dell'UNIRE passa alle dipendenze della UNIRE Servizi S.p.a.

8. L'UNIRE Servizi S.p.a. succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

## Art. 3.

*(Compiti UNIRE S.p.a)*

1. Per il raggiungimento dei propri fini, l'UNIRE Servizi S.p.a:

a) organizza, definendone la programmazione tecnica ed economica, le corse e le altre forme di competizione relative al settore ippico;

b) definisce il calendario delle manifestazioni ippiche da sottoporre alla verifica annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) assicura la vigilanza alle corse, avvalendosi dell'Associazione degli addetti al controllo disciplinare delle medesime, provvedendo altresì alla regolamentazione, organizzazione e gestione delle strutture disciplinari;

d) diffonde il notiziario ippico, sul quale viene pubblicato la dichiarazione dei partenti delle corse in sostituzione del programma ufficiale delle corse come previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

e) determina gli stanziamenti relativi ai premi, attivando criteri che favoriscano la selezione ed il miglioramento della razza equina da competizione e da sella;

f) provvede a tutte le incombenze di carattere tecnico e disciplinare connesse alle corse di cavalli purosangue, trottatore e da sella italiano ed altre manifestazioni, emanando le normative di riferimento e provvedendo al controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

g) vigila sulla efficienza e sulla organizzazione tecnica degli ippodromi riconosciuti ed autorizzati, delle piste da corsa e da allenamento, delle scuderie e degli impianti in genere, approvando altresì i programmi tecnici formulati dalle società che gestiscono gli ippodromi provvedendo alla verifica della

piena esecuzione degli obblighi assunti dalle suddette per lo svolgimento delle corse;

*h)* concede e revoca i colori ai proprietari, provvede alla qualificazione degli allenatori, guidatori, fantini, *gentlemen*, amazzoni e artieri ippici rilasciando e revocando le relative patenti nonché adottando ogni iniziativa per la loro formazione e perfezionamento professionale;

*i)* assume iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dell'ippica, fantini, guidatori, allenatori ed artieri;

*l)* pubblica e diffonde i bollettini ufficiali ed i risultati delle corse, gli annuari ufficiali, i regolamenti, i notiziari statistici e quant'altro si rendesse necessario;

*m)* provvede alla valutazione della idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati;

*n)* incentiva piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale degli addetti al settore anche con particolare riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449;

*o)* promuove e favorisce le attività per la lotta al *doping* e la ricerca scientifica nel settore dell'*antidoping*, attraverso la costituzione di una società denominata UNIRELab s.p.a a cui saranno affidate le analisi *antidoping* sui cavalli da corsa;

*p)* contribuisce al finanziamento degli ippodromi per il miglioramento degli impianti, dei servizi relativi alla organizzazione delle corse;

*q)* provvede alla programmazione dello sviluppo del settore della ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

*r)* concorre alla tutela dell'incolumità ed al benessere dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;

*s)* mantiene e promuove rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ip-

pica e dell'ippicoltura degli altri Paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo ed internazionale;

t) quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse assicura la diffusione, attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate ed a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse, come stabilito dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e secondo le modalità gestionali di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999.

u) attua o coordina iniziative di carattere promozionale intese a suscitare, fra l'opinione pubblica, interesse alle attività connesse ai propri compiti istituzionali.

#### Art. 4.

*(Trasferimento di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Vengono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le funzioni strettamente connesse agli aspetti allevatoriali del settore ippico, specificatamente:

a) controllo delle strutture destinate all'allevamento;

b) tenuta e pubblicazione dei libri genealogici del cavallo purosangue, trottatore e da sella italiano; tenuta dei certificati di origine dei cavalli anzidetti e del registro dei passaggi di proprietà dei medesimi, ivi compresi anche tutti gli adempimenti connessi all'importazione ed esportazione dei cavalli;

c) valutazione della idoneità degli impianti di allevamento, sulla base di parametri predeterminati;



d) promozione della ricerca scientifica nel settore dell'allevamento;

e) tutela della biodiversità della razza equina predisponendo piani di sviluppo, anche pluriennali, tutelando il benessere animale e la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione;

f) determinazione degli stanziamenti relativi alle provvidenze allevatorie.

#### Art. 5.

*(Attribuzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)*

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con le corse dei cavalli sono attribuite in via esclusiva all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Le azioni possedute dall'UNIRE Servizi S.p.a. relative a società operanti nel settore di attività di cui al comma 1, sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato.

3. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, la lettera i), è sostituita dalla seguente:

«i) un rappresentante dell'UNIRE Servizi S.p.a.».

4. Le deliberazioni del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con le corse dei cavalli sono adottati con il voto favorevole del rappresentante dell'UNIRE Servizi S.p.a..

5. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa all'UNIRE Servizi S.p.a. una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a

manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'UNIRE Servizi S.p.a. stessa. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie dell'UNIRE Servizi S.p.a. nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

#### Art. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un decreto in cui vengono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale dell'UNIRE al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla UNIRE Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico UNIRE alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici maturati fino alla predetta data.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano l'UNIRE. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

4 Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'UNIRE.

## Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, pari a 1 milione di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

## Art. 8.

*(Modifica normativa fiscale)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per ogni tipo di scommessa sulle corse dei cavalli l'aliquota dell'imposta, la cui base imponibile è costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa senza alcuna detrazione, è calcolata applicando al movimento globale delle scommesse ippiche la formula: « $Y = \frac{X}{\zeta}$ », nella quale «*Y*» è l'aliquota corrispondente all'ammontare «*X*» espresso in milioni, « $\frac{1}{\zeta}$ » è un coefficiente che corrisponde a 0,008133332, « $\zeta$ » è un coefficiente che corrisponde a 1.000.000. Per i concorsi pronostici relativi alla corse dei cavalli è previsto un abbuono pari al 28,5 per cento sull'imposta a favore dell'UNIRE Servizi S.p.a..»

